

LA PROPRIETÀ COLLETTIVA DEL «CHIUGI PERUGINO»: GENESI E GESTIONE DELLA COMUNANZA AGRARIA TRA XIII E XIV SECOLO

Giovanni Riganelli

È con grande piacere che ho accettato di partecipare a questa giornata di studio sui beni comuni per parlare di un argomento, quello relativo alla comunanza agraria del Chiugi Perugino, che mi è molto caro: fu oggetto della mia tesi di laurea nel lontano 1981¹. Ne è passato di tempo e in questi anni sono tornato in due occasioni ad occuparmi di questa realtà: nel 1986, quando ho affrontato la questione legata alla genesi di questa proprietà del comune medievale di Perugia², e nel 2002, quando ho cercato di indagare sui rapporti tra la città e la zona del lago Trasimeno dove, oltre a questa, si trovavano altre comunanze³. Queste altre, tra XIII e XIV secolo, erano costituite dai diritti di pesca nel lago, da quella delle isole Maggiore e Polvese, dalle cosiddette «pedate», il terreno rivierasco, di battigia, messo a coltura, da quella di Mon-

¹ GIOVANNI RIGANELLI, *Il "Chiugi" Perugino nel sec. XIII*, Università degli Studi di Perugia, Facoltà di Lettere e Filosofia, Corso di Laurea in Lettere, Tesi di Laurea in Storia Medievale a. a. 1980-1981, Relatore prof. Vincenzo Nicolini.

² G. RIGANELLI, *Il Chiugi Perugino: genesi di una comunanza agraria*, «Annali della Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Perugia», XXIII, n. s. IX, 1985-1986, 2, Studi Storico-Antropologici, pp. 7-32.

³ G. RIGANELLI, *Signora del lago, signora del Chiugi. Perugia e il lago Trasimeno in epoca comunale (prima metà sec. XII – metà sec. XIV)*, Perugia, Effe Fabrizio Fabbri Editore, 2002. È il caso di sottolineare subito come la presente relazione sia stata in larga misura presa da questo lavoro. Mi si scuserà, quindi, se la citazione dello stesso potrà risultare eccessiva. Ciò, di fatto, lo si deve alla necessità di snellire quanto più possibile la trattazione dell'argomento, evitando in tal modo di tornare su questioni, anche spinose, già affrontate in quella sede.

talera, da quella di Valiano e altre minori ad ovest e a sud del Trasimeno. Il complesso di questi beni della zona lacustre costituiva per il Comune perugino una risorsa eccezionale, con i proventi del loro appalto, tra XIII e XIV secolo, pari ad oltre il 75% delle entrate derivate da tutto il patrimonio di proprietà comunale. E le entrate da esso derivate, in annate normali, erano tali da coprire la spesa corrente di tutto l'apparato del Comune cittadino. Ciò, per il governo perugino e nei rari anni in cui non vi erano spese impreviste, si traduceva nel trovarsi nella condizione di non imporre tasse ai residenti in città⁴. Ben si comprende, quindi, l'invocazione contenuta nell'iscrizione, in versi latini, che si snoda lungo il bordo inferiore della seconda vasca della Fonte di Piazza di Perugia in cui si chiede la salvaguardia del Chiugi e dei diritti di pesca sul Trasimeno⁵. Ma lasciamo da parte simili considerazioni e approfondiamo la questione relativa alla bibliografia sull'argomento.

Sul Chiugi, oltre a quanto da me pubblicato, vi sono altri due lavori di notevole caratura, entrambi di Massimo Vallerani. Il primo è del 1987 ed è intitolato *Il Liber Terminationum del comune di Perugia*, edito nei «Mélanges de l'École Française de Rome», e l'altro, del 1992, è relativo a *Le comunanze di Perugia nel Chiugi. Storia di un possesso cittadino tra XII e XIV secolo*, edito in «Quaderni storici». Un ulteriore lavoro che intendo ricordare è quello di Rino Fruttini, del 1971, che però riguarda l'intero patrimonio immobiliare di cui disponeva il comune di Perugia nel secolo XV e il titolo è eloquente: *Le "comunanze" nel quadro della finanza del Comune di Perugia nel primo trentennio del sec. XV*. Ad esso devo aggiungere, per la fase del definitivo declino della comunanza, quello di Ernesto Petrucci, *La terza parte del fruttato. Amministrazione camerale e ceti locali nel Chiugi perugino (1647-1825)*, edito nel 2005. A questo punto non mi resta che entrare nel vivo del mio argomento ed evidenziare subito come, al fine di meglio organizzare l'esposizione, stante la massa di documentazione a disposizione, ho ritenuto opportuno suddividere il presente lavoro in quattro parti. La prima è relativa alla genesi della comunanza, la seconda ai problemi politici legati alla sua gestione, nella terza si affronteranno quelli inerenti alcune modalità gestionali tra XIII e XIV secolo, mentre nell'ultima si tenterà di comprendere il «grosso affare» costituito dall'aggiudicarsi l'appalto da parte di privati cittadini di questi terreni, tentando anche di capire chi era-

⁴ Ivi, pp. 347-349.

⁵ Ivi, p. 11. Su questa iscrizione si veda anche A. BARTOLI LANGELI, *Sulla Fontana Maggiore di Perugia: questioni aperte*, «Bollettino per i Beni Culturali dell'Umbria», I, 2, 2008, pp. 32-34.

no coloro che se li aggiudicavano. Tuttavia, prima di affrontare le questioni storiche, è il caso di evidenziare come il Chiugi Perugino sia stato quel territorio ad occidente di Castiglione del Lago, compreso tra il Trasimeno e la palude delle Chiane. Esso era delimitato, a nord, dal castello di Valiano, oggi una frazione del comune di Montepulciano, e il confine, grosso modo, corrispondeva a quello attuale tra Umbria e Toscana, mentre a sud era delimitato dal torrente Tresa. In buona sostanza si trattava di un'area territoriale poco più estesa dell'odierno comune di Castiglione del Lago.

I. LA GENESI DELLA COMUNANZA AGRARIA DEL CHIUGI PERUGINO

Come è ormai assodato, nell'antichità il lago Trasimeno non era interamente in territorio perugino: su buona parte della riva settentrionale si affacciava il *municipium* romano di Cortona, sulla riva occidentale e su parte di quella meridionale si estendeva, invece, quello di Chiusi, mentre in quello di Perugia rientrava tutta la riva orientale e le parti rimanenti di quella settentrionale e quella meridionale⁶. L'alto medioevo mutò soltanto in parte questa geografia politica, con Perugia che riuscì ad espandere il proprio territorio su quasi tutta la sponda settentrionale e ad inglobare nella sua giurisdizione le tre isole: la Polvese, la Maggiore e la Minore. Infatti, nel documento dell'817 con cui Ludovico il Pio confermò alla Chiesa le città e i territori ad essa spettanti, è menzionata *Perusiam cum tribus insulis suis, id est Maiorem, et Minorem, Pulvensim*. Nel 997, nel documento con cui Ottone III confermò i beni spettanti al monastero di San Gennaro di Campoleone, attuale Capolona vicino Arezzo, nonostante il Trasimeno appaia come *lacum Perusinum*, l'attuale Castiglione del Lago è indicato come *Castiglionem qui dicitur Clusino* e, ancora, doveva trovarsi nella giurisdizione territoriale di Chiusi⁷. La svolta si avrà tra la fine del secolo XII e l'inizio del successivo, quando Perugia riuscì ad estendere la propria giurisdizione territoriale all'intero bacino lacustre e a tutto il territorio ad occidente dello stesso, fino alla palude delle Chiane. Il confine politico del territorio pertinente alla città assumeva così in quest'area l'andamento di quello attuale e ricalcava, grosso modo, l'odierna li-

⁶ Sulla questione si veda G. RIGANELLI, *Passignano sul Trasimeno tra evo antico e medioevo. Toponomastica e storia della riva settentrionale del Lago Trasimeno*, Perugia, Deputazione di storia patria per l'Umbria, Appendici al bollettino, 15, 1991, pp. 6-11.

⁷ Si veda in proposito Ivi, pp. 35-41; G. RIGANELLI, *Signora del lago* cit., pp. 38-45.

nea confinaria tra Umbria e Toscana. Tale processo fu scandito da una serie di vicende belliche e fatti contingenti sfociati in una vera e propria conquista territoriale, nonché nella costituzione della comunanza agraria.

L'intrinseca debolezza di Chiusi nella seconda metà del secolo XII, aveva finito per fare del suo territorio un'area dove le città confinanti, ma soprattutto gli esponenti del ceto magnatizio delle stesse, potevano estendere con relativa facilità la propria influenza. Questo, a maggior ragione, valeva per le parti più periferiche e per quelle, come l'area castiglionesa, caratterizzate dalla presenza di elementi geografici naturali che le dividevano in maniera netta dalla città. La palude delle Chiane costituiva infatti un elemento di frattura notevole tra il territorio dell'attuale comune di Castiglione del Lago e Chiusi, mentre nessun ostacolo naturale si frapponeva tra l'insediamento lacustre e Cortona. In altre parole l'area territoriale chiusina ad est delle Chiane, per sua natura ma anche per debolezza della città, sembrava quasi fosse destinata a distaccarsi politicamente dal restante territorio ed entrare a far parte, come poi avvenne, dei contadi delle città con essa confinanti. Tuttavia sarebbe errato affrontare la questione relativa al distacco di questa zona come fatto a sé stante, legato soltanto a questioni geografiche. Esso, infatti, fu l'esito di un processo che interessò sia la riva occidentale del Trasimeno che quella settentrionale, in cui furono coinvolti esponenti della nobiltà rurale cortonese e perugina. Costoro, sfruttando appieno la marginalità dell'area di confine tra Chiusi, Arezzo e Perugia, negli anni '60 del secolo XII diedero vita ad una consorzeria nobiliare dotata di ampie prerogative signorili. Dal confine meridionale dell'attuale territorio castiglionesa fino a Cortona, dalla palude delle Chiane a buona parte della riva settentrionale del Trasimeno, comprese Isola Maggiore e Isola Minore, la consorzeria finì per costituire un'entità politica che esercitava il pieno controllo della zona e aveva come proprio momento centrale il castello di Castiglione del Lago, allora dipendente dal monastero di San Gennaro di Campoleone in forza delle donazioni effettuate da Ottone III il 13 dicembre 997, da Corrado II nel 1026 e nel 1027, da Enrico III il 3 gennaio 1047 e da Federico I il 1 luglio 1161⁸.

⁸ Ivi, pp. 65-66. In merito ai componenti della consorzeria essi, stando alla documentazione reperita erano i cortonesi Panzo e Cacciaguerra, figli di Ugolino di Panzo, Bulgarello di Spagliagrano, della stessa città, e il perugino Griffolo di Beto signore del castello di Passignano sul Trasimeno. Ad essi devono probabilmente aggiungersi altri soggetti, dei quali non si conoscono i nomi, ma che esercitavano signoria su un altro castello, quello di San Savino, nell'attuale territorio del comu-

Fu all'ombra del monastero aretino che, probabilmente, questi nobili diedero vita alla consorzeria, esercitando signoria su Castiglione e sul territorio circostante. Ma le cose erano destinate a cambiare e la fine dell'esperienza consortile era prossima.

Nel gennaio del 1184, l'abate di San Gennaro era in Perugia e, insieme ai soggetti di spicco della consorzeria, sottometteva Castiglione del Lago alla città. Era l'inizio di quella serie di vicende, anche belliche, che non solo alla fine del secolo XII portarono all'allargamento della giurisdizione territoriale di Perugia fino alle Chiane, inglobando anche l'intero lago Trasimeno, ma favorirono pure la nascita della comunanza agraria, derivata dalla confisca dei terreni di cui la consorzeria doveva disporre nella zona⁹. Stando alle concessioni di queste terre operate nel 1252, su cui si tornerà tra poco, il comune di Perugia acquisì ben 10.404 staia di terreno arativo, pari ad oltre 730 ettari¹⁰, che salgono a circa 800 se si considerano altre concessioni precedenti. Ma il Comune, in quello che a partire dalla fine del secolo XII sarà indicato come «Chiugi Perugini», a ricordare non solo l'antica soggezione del territorio a Chiusi, ma anche a rimarcare la conquista da parte di Perugia, non pervenne soltanto all'acquisizione di terre già dissodate e destinate all'arativo; a queste va aggiunto pure del terreno incolto, soprattutto boschi, di proprietà sia dei *consortes* sia delle comunità rurali della zona i cui abitanti parteciparono, forse loro malgrado, alle vicende che scandirono l'espansione perugina. Questi compaiono tra i confinanti con gli appezzamenti locati nel 1252 e, probabilmente, sono gli stessi che si ritrovano nei catasti di alcune comunità locali, nelle assegni del 1361. Stando alle misure catastali questi coprivano, complessivamente, una superficie di ben 581 corbe, 1 mina e 81 tavole, pari ad oltre 1.034 ettari¹¹. Si trattava dunque di un ingente patrimonio terrie-

ne di Magione. Si veda in proposito G. RIGANELLI, *San Savino: una comunità e il suo territorio nell'antichità e nell'età di mezzo*, in *San Savino e il suo territorio nel corso dei secoli*, a cura di Id., San Savino (Magione), 2010, pp. 22-24.

⁹ G. RIGANELLI, *Signora del lago* cit., pp. 83-97.

¹⁰ Il problema dell'equivalenza tra queste misure e le attuali è abbastanza complesso e, per questo, si rinvia a quanto da me proposto in Ivi, p. 98, nota 93. Invece sulla suddivisione di queste misure in biolche, corbe, mine, staia, tavole e via di seguito – 1 biolca equivaleva a 4 corbe, una corba a 4 mine, 1 mina a 2 staia, 1 staio a 75 tavole –, che però non possono ricondursi a quelle chiusine, si veda ALBERTO GROHMANN, *Città e territorio tra medioevo ed età moderna (Perugia, secc. XIII – XVI)*, I, Perugia, Volumnia editrice, 1981, p. 24.

¹¹ G. RIGANELLI, *Signora del lago* cit., pp. 98-99.

ro, intorno ai 1.800 ettari, che il comune di Perugia si trovò a gestire con la volontà di andare anche ad un suo ulteriore incremento, almeno nella seconda metà del secolo XIII e nei primi decenni del XIV.

2. LO SCONTRO POLITICO TRA *MILITES* E *POPULUS* PER LA GESTIONE DELLA COMUNANZA NELLA PRIMA METÀ DEL SECOLO XIII E LA LOCAZIONE DEL TERRENO COMUNALE DEL 1252

Le vicende politiche che si susseguirono nel corso della prima metà del secolo XIII, probabilmente non permisero alla città di giovare appieno e in maniera costante delle potenzialità economiche offerte dal Trasimeno e dai terreni attorno allo stesso. E ciò nonostante fin dai primi decenni di quel secolo si ha attestazione di tentativi volti al pieno sfruttamento di queste risorse e delle altre comunanze di proprietà del Comune cittadino. Già nel 1214, infatti, pare delinearsi una linea politica coerente, e soprattutto unitaria, poi seguita nella gestione di questi beni. Del resto è sulla scia di tale linea che si raggiunsero alcuni risultati importanti come l'estinzione, nel 1234, del debito comunale¹², da legare in larga misura proprio allo sfruttamento delle comunanze. Ciò nonostante resta comunque la netta sensazione che l'azione del governo cittadino in merito allo sfruttamento di questi beni sia stata debole, almeno politicamente. E questo non tanto per la linea politica seguita quanto, piuttosto, per i termini di attuazione della stessa che finivano, di fatto, per rimettere in gioco gli appetiti dei *milites*, la fazione nobiliare, mai placatisi del tutto, almeno nella prima metà di quel secolo. Insomma, tracciata la linea da seguire, il governo era chiamato al non facile compito di trovare le modalità di percorrerla. Si dovrà attendere la seconda metà del Duecento perché la città giunga ad un sistematico sfruttamento di queste risorse. Soltanto allora, infatti, i richiami ad alcune questioni di base relative allo scontro politico avutosi attorno alla gestione delle proprietà comuni cittadine, non saranno altro che un'attestazione di problemi lontani e superati in maniera definitiva o quasi.

Fu sul complesso di questi beni, infatti, che si ebbe lo scontro politico tra i *milites* e il *populus* perugini. Del resto non poteva essere altrimenti. Nonostante

¹² ATTILIO BARTOLI LANGELI, *Codice diplomatico del comune di Perugia*, I, Perugia, Deputazione di Storia patria per l'Umbria, Fonti per la storia dell'Umbria, n. 15, 1983, pp. 313-314.

la comunanza agraria del Chiugi sia stata di gran lunga la più consistente del Comune cittadino e in essa, meglio che nelle altre, i diritti di sfruttamento potevano essere trasformati dalla nobiltà nell'esercizio di una signoria di fatto, anche le altre potevano essere soggette a simile destino. È per questo che la gestione delle comunanze si connotava come momento centrale della vita politica cittadina. Non a caso, infatti, fu attorno ad essa che finì per ruotare la fine della vertenza che, all'inizio del Duecento, aveva opposto in Perugia la fazione nobiliare a quella popolare. Nel documento di pacificazione, realizzato tra il 1 maggio e il 19 settembre 1214 con la mediazione del podestà perugino Bobo di Oddo di Bobo e del camerlengo pontificio, il cardinale Stefano da Ceccano, tutto pare convergere sulla questione economica relativa alla gestione delle comunanze e a quella dei proventi derivati dalle stesse, soprattutto in merito al loro impiego. Nel documento il richiamo ad esse è pressoché costante e, nonostante l'atto si connoti come una vittoria della fazione nobiliare in larga misura dovuta alla vicinanza ad essa delle posizioni del pontefice, il *populus* era quanto meno riuscito ad impedire che i *milites* continuassero nella loro politica volta al godimento quasi esclusivo di questi beni. È vero che i privilegi nobiliari in materia di risarcimento delle proprie cavalcature non erano venuti meno, ma è anche vero che tale onere non gravava più in maniera diretta sui cittadini di Perugia. Parimenti le stesse tasse non potevano più imporsi se non in casi particolari e, soprattutto, quando nelle casse comunali non vi erano più i soldi derivati dall'appalto delle comunanze. Quanto stabilito consentiva di fatto all'intero popolo perugino di trarre giovamento dai proventi dei beni comuni, anche se chi ne traeva profitto direttamente finivano per essere i nobili. Simile risoluzione, tuttavia, apriva una nuova prospettiva politica per la fazione popolare che, a partire da questo momento, iniziava a vedere nelle comunanze un punto di forza della propria azione, fino a divenire il fulcro economico di un eventuale governo popolare. Ma perché ciò avvenisse e la prospettiva si fosse trasformata in azione concreta da parte della fazione popolare, era necessario aumentare il controllo sui beni comuni ed escogitare un modo per mettere gli stessi al riparo dagli appetiti della nobiltà. E questo, nei fatti, non era certo facile da attuare¹³.

Nonostante questa risoluzione, appare chiaro come, in base ad un documento del 1218, i *milites* perugini avevano trovato, ancora una volta, il modo per tornare ad esercitare il proprio controllo sulle comunanze e, neanche a dir-

¹³ G. RIGANELLI, *Signora del lago* cit., pp. 117-120.

lo, il pericolo di più o meno consistenti usurpazioni cui potevano essere soggette continuava a persistere e si faceva ancora più incombente. La concretezza di questo pericolo ben si desume da testimonianze relative alla seconda metà del secolo XIII, quando sono attestati tali tentativi che, a mio avviso, possono considerarsi come residuo di quelli, ben più pericolosi, perpetrati nella prima metà del Duecento, non fosse altro per il periodo in cui furono compiuti. Delle usurpazioni delle terre del Chiugi, si hanno attestazioni nello statuto cittadino del 1279. Nell'articolo inerente la delimitazione dei terreni comunali, intitolato *Qualiter et quando bevulcarie seu terre de Clusio debeant apilastrari, et de officialibus eligendis, et de salario eorundem*, si dice che le dette terre, nei mesi di febbraio, marzo e aprile, occorre inventariarle, misurarle e delimitarle *secundum instrumenta facta per syndicum communis nobilibus et clericis*. I pilastri con cui si sarebbe eseguita l'*apilastrazio*, la delimitazione delle terre, dovevano essere alti 5 piedi, circa un metro e ottanta, ed essere realizzati con pietre e calce¹⁴. In realtà già in precedenza si era stabilito di procedere all'*apilastrazio*, nel 1260, nel 1262 e nel 1269 ma, a quanto sembra, la cosa non aveva avuto esito, come nel 1269, oppure era rimasta limitata, come sottolinea Massimo Vallerani, «alla fase propositiva o dispositiva» cioè «alle discussioni consiliari», visto che le notizie di cui si dispone sono limitate a questa. Ma in questo caso, quasi a conferma dei tentativi costanti di usurpazione, l'operazione è accolta a pieno titolo nello statuto cittadino e diviene prassi annuale, almeno attenendosi al contenuto dell'articolo. Si giunge così al 1291, quando si ebbe un'imponente azione volta a «ristabilire i confini legittimi delle proprietà comunali nel Chiugi» e al «rientrare in possesso dei terreni [comunalmente] illegalmente tenuti o usurpati da nobili ed ecclesiastici». Di essa si ha un resoconto dettagliato nel *Liber Terminationum* di quello stesso anno dal quale emergono diversi casi di usurpazione¹⁵.

Al di là delle questioni legate ai tentativi di appropriazione di queste terre da parte dei nobili, è ora il caso di porre l'accento sulle tematiche relative allo sfruttamento dei terreni ma anche, e soprattutto, all'azione volta a legare questo territorio alla città in maniera forte, con un legame che andasse ben oltre le divisioni politiche interne alla stessa. Non c'era governo popolare o governo della nobiltà che tenesse: le proprietà che la città aveva nel Chiugi Perugino non potevano mettersi a rischio. È per questo che, dopo le tra-

¹⁴ Ivi, p. 124.

¹⁵ MASSIMO VALLERANI, *Il Liber Terminationum del comune di Perugia*, «Mélanges de l'École Française de Rome», XCIX, 1987, pp. 653-654 e nota 20.

vagliate vicende legate a Federico II, a cui seguì la conferma della giurisdizione perugina su Castiglione del Lago, operata il 17 aprile 1251 da Guglielmo d'Olanda, e confermata da Innocenzo IV il 23 luglio successivo¹⁶, si provvide alla delimitazione delle terre comunali presenti in quest'area e alla loro assegnazione a privati cittadini.

Tra la primavera del 1251 e l'inizio dell'anno successivo, il comune di Perugia doveva aver fatto misurare e delimitare tutti i terreni comunali presenti nell'area del Chiugi da quattro *tabulatores*, Benevenga di Girgualdo, Bianco, Pepo di Raniero e Pleno¹⁷. Successivamente, se pure non è esplicitato dai documenti di cui si dispone, il governo cittadino doveva aver anche provveduto alla «ricerca e selezione delle persone» a cui concedere questi terreni¹⁸. Infine, a partire dal 25 gennaio 1252, il sindaco del Comune, Tancredo di Omodeo da Rosciano, iniziava ad assegnare le dette terre agli uomini selezionati. Quest'ultima operazione si ebbe in maniera pressoché ininterrotta fino al 25 marzo di quell'anno, ma a quanto sembra non si interruppe in quel giorno e continuò, anche se in maniera abbastanza sporadica. Furono così concessi oltre 722 ettari di terreno arativo, suddivisi in 124 lotti, a ben 370 locatari; 4,69 ettari di terra da destinarsi a vigna suddivisi in 33 appezzamenti tutti ubicati presso l'insediamento di Laviano, nonché 26 aree edificabili nel borgo di Castiglione del Lago a cui si aggiungono altrettanti lotti di terreno da destinarsi ad orto e vigna nell'area pianeggiante ai piedi dell'insediamento per un'estensione complessiva di 4,62 ettari¹⁹. La maggior parte degli oltre 730 ettari di terreno concesso, erano ubicati sulla dorsale collinare ad ovest di Castiglione, e si connota come «una striscia di territorio “di confine” che ha i suoi estremi in Petrignano a nord ... e in Casamaggiore a sud» con Laviano, a ridosso delle Chiane, che ne era il centro. Si trattava di «un rettangolo, più o meno lungo 6-7 chilometri e largo 3-4, per un'estensione di circa 25 chilometri quadrati»²⁰. Un'area molto vasta, dunque, quella su cui si trovavano questi terreni e che assume una valenza ulteriore visto che si tratta di un'area al confine del contado comunale e, per tale ragione, soggetta a tutte quelle «sollecitazioni» che ciò comportava. Ma lasciamo da parte simili questio-

¹⁶ G. RIGANELLI, *Signora del lago* cit., pp. 113-115.

¹⁷ A. BARTOLI LANGELI, *Codice diplomatico* cit., II, p. 560.

¹⁸ M. VALLERANI, *Le comunanze di Perugia nel Chiugi. Storia di un possesso cittadino tra XII e XIII secolo*, «Quaderni storici», LXXXI, 1992, *Risorse collettive*, p. 629.

¹⁹ G. RIGANELLI, *Signora del lago* cit., pp. 127-128.

²⁰ A. BARTOLI LANGELI, *Codice diplomatico* cit., II, pp. 559-560 nota 1.

ni, che ci porterebbero troppo lontano dal ragionamento che si vuol condurre, per approfondire ulteriormente quella delle locazioni, o meglio, della tipologia contrattuale con cui si ebbero.

Come ha già evidenziato Massimo Vallerani, questi contratti rivelano «nei fatti una commistione fra impegni pertinenti all'affitto agrario e alla sottomissione politico-militare tipica di un atto di colonizzazione». Infatti, continua lo stesso autore, «gli affittuari si impegnano a sottomettersi alla giurisdizione cittadina, a coltivare i terreni concessi e a versare un canone annuale di 12 denari per staio»²¹, a cui deve aggiungersi la corresponsione di 3 soldi all'anno per ogni focolare²². L'atipicità di questi contratti è più che evidente e, se pure è vero che questa deve ricercarsi nell'azione colonizzatrice condotta dal Comune cittadino, è anche vero che gli stessi non possono essere accostati ai contratti d'affitto, almeno a mio avviso. Questo contratto, infatti, si connota essenzialmente per la breve durata, mentre qui non sono indicati termini cronologici relativi alla scadenza della concessione che, per tale motivo, ha indotto Attilio Bartoli Langeli a parlare di «locazione perpetua»²³. Si tratta dunque di patti che attingono a diverse tipologie contrattuali, che vanno dalla sottomissione fino a quelle che regolavano i rapporti di produzione agricola. Del resto, se pure in questi patti si ha la corresponsione annuale di somme precise per il terreno acquisito da parte dei locatari, costoro dovevano anche rendere al comune la terza parte di prodotto, come risulta dallo statuto perugino del 1279. In esso, infatti, si specifica che la *tertiam itaque partem fructuum frumenti et bladi comuni Perusii contingentem debeat potestas et capitaneus facere dari emptoribus Clusii*²⁴. Questa clausola, contenuta in un lungo articolo, il 253, titolato *De lignis Clusii non expedantis nec intacandis, et de custodia ipsorum; et de pena contra facientium. Et de emptione terreni Clusii, et quanta pars reddatur communi de fructibus*, oltre che ad informarci del quantitativo di prodotti agricoli da rendere al Comune cittadino, introduce un altro aspetto della comunanza: il suo poter essere appaltata a soggetti privati. E di tale ap-

²¹ M. VALLERANI, *Le comunanze di Perugia nel Chiugi* cit., p. 629.

²² A. BARTOLI LANGELI, *Codice diplomatico* cit., II, p. 560.

²³ Ivi, p. 557. Sulla breve durata del contratto di affitto si veda GIORGIO GIORGETTI, *Contadini e proprietari nell'Italia moderna. Rapporti di produzione e contratti agrari dal secolo XVI a oggi*, Torino, Einaudi, 1974, pp. 142-145.

²⁴ *Statuto del comune di Perugia del 1279*, I, Testo edito da Severino Caprioli con la collaborazione di A. Bartoli Langeli, C. Cardinali, A. Maiarelli, S. Merli, Perugia, Deputazione di storia patria per l'Umbria, Fonti per la storia dell'Umbria, 21, 1996, p. 249.

palto, dove si dice espressamente che *omnes et singulos fructus, redditus et provenus predicti terreni Clusii, culti et inculti, silvati et non silvati secundum formam et tenorem capitulorum statuti comunis et populi perusini*, si ha una copia del 1276, conservata nel cartulario più prestigioso del comune di Perugia, quello delle «*Sommissioni*»²⁵. Un aspetto particolare questo, che a sua volta, introduce delle questioni legate alle modalità di gestione di questa comunanza nella seconda metà del secolo XIII.

3. ALCUNE QUESTIONI RELATIVE ALLE MODALITÀ DI GESTIONE DELLA COMUNANZA TRA DUE E TRECENTO

Parlare di gestione dell'ingente patrimonio terriero costituito dalla comunanza del Chiugi Perugino, significa, anzitutto, prendere in esame le norme relative ad essa e all'intero territorio di questa parte del contado perugino contenute nello statuto di Perugia del 1279. Queste, come era lecito aspettarsi, sono attinenti a varie questioni e danno disposizioni in merito alla custodia della rocca di Castiglione del Lago, ai lavori da farvisi e alla figura del podestà di quest'area. Vi sono anche le norme che regolano più in dettaglio la gestione della comunanza, che si trovano riassunte in tre articoli relativi al terreno agricolo e alle sue modalità d'appalto, all'attività silvo-pastorale condotta sui boschi e sull'incolto di proprietà comunale, nonché alla salvaguardia degli stessi. In merito ad altre questioni, come quella del recupero dei terreni di cui si erano appropriati membri dell'aristocrazia perugina nella seconda metà del Duecento, già presa in esame da Massimo Vallerani nel suo lavoro sul *Liber Terminationum*, credo sia sufficiente in questa sede evidenziare che le proprietà recuperate dal Comune nel 1291 ammontano a circa 9 biolche di terra, pari ad oltre 64 ettari, a cui si aggiungono delle case e dei terreni, la cui misura non è specificata, ubicati un po' in tutta l'area del Chiugi²⁶. Allo stesso modo non credo sia il caso di prendere in esame le questioni relative alla figura del podestà del Chiugi, alla custodia della rocca di Castiglione ed altre legate al fortilizio. Non di meno vi sono aspetti inerenti le nuove acquisizioni di terreno in quest'area che saranno affrontati in seguito.

²⁵ La trascrizione di questo documento, a cui segue una spiegazione di quanto contenuto, si ha in G. RIGANELLI, *Signora del lago* cit., pp. 268-273.

²⁶ M. VALLERANI, *Il Liber Terminationum* cit., p. 657.

a) *L'appalto della comunanza, gli obblighi per coloro che vi lavoravano e la tutela del terreno agricolo comunale*

In merito all'appalto di questa comunanza, credo sia importante sottolineare subito come lo stesso non si aveva dietro corresponsione di denaro, ma di precisi quantitativi di grano, e questo per *maiori abundantia habenda in civitate Perusii*. Tuttavia non mancano eccezioni a questa che pure sembra una prassi consolidata alla fine degli anni '70 del secolo XIII e sarà seguita anche nei contratti d'appalto dei primi decenni del Trecento. Una di queste è costituita dall'appalto del 1285, quando la comunanza fu data in gestione per tre anni dietro la corresponsione di 5.000 corbe di grano all'anno, pari ad un quantitativo compreso tra gli 8.445 e i 10.427 quintali²⁷, più la somma di 32.000 lire di denari. Ma torniamo a quella che era la prassi.

Stando a quanto riporta lo statuto, il capitano del popolo, *in principio sui regiminis et officii*, a gennaio, doveva bandire la gara d'appalto e assegnare la comunanza al maggior offerente. Per colui che si era aggiudicato l'appalto vi era l'obbligo di provvedere, a proprie spese, al trasporto del grano spettante al Comune cittadino in Castiglione del Lago entro il mese di settembre. Cosa fare del grano qui ammassato lo avrebbe poi deciso il consiglio cittadino. Nell'*additio* al capitolo si prevedeva la possibilità per gli appaltatori di permutare l'ottava parte del grano promesso al Comune in orzo e un ottavo in spelta, rispettivamente nella misura del doppio del quantitativo per il primo e del triplo per la seconda. Tale possibilità si allinea con la politica del governo cittadino che, per ragioni annonarie, era tesa al reperimento del maggior quantitativo di cereali possibile. Simile permuta, se applicata alle 4.600 corbe corrisposte dagli appaltatori in base al contratto del 1276, ne trasformava 575 in 1.150 di orzo e in 1.725 di spelta; le corbe di cereali a disposizione della città sarebbero così state 6.325, tra i 10.682 e i 13.190 quintali.

Sempre attenendosi allo statuto cittadino, ai lavoratori delle terre comunali era proibito lavorare quelle che i nobili possedevano in quest'area. Chi avesse infranto questa disposizione sarebbe incorso in un'ammenda di 25 lire

²⁷ La corba, nella Perugia medievale e ancora in età moderna, oltre ad essere un'unità di misura della superficie, lo era anche di peso. Una corba di grano equivaleva a un quantitativo compreso tra i 168,9 e i 208,54 chilogrammi. GIUSEPPE MIRA, *Il fabbisogno di cereali in Perugia e nel suo contado nei secoli XIII-XIV*, in ID., *Scritti scelti di storia economica umbra*, a cura di A. Grohmann, Perugia, Deputazione di storia patria per l'Umbria, 1990, pp. 127-128, nota 15.

di denari e, se non fosse stato in grado di pagare, sarebbe stato incarcerato. Erano gli uomini degli insediamenti in cui si trovavano le dette terre che dovevano provvedere a catturare l'eventuale colpevole all'atto della denuncia dello stesso da parte del sindaco del nucleo abitato. Se non vi avessero provveduto sarebbero incorsi anch'essi, come comunità, nella detta pena. Questa norma è in parte ribadita anche in seguito, quando si dice che nessuno doveva lavoro o far lavorare terreni che non fossero di proprietà del Comune. Coloro che non osservavano questa disposizione incorrevano in una multa di 10 lire di denari e nella confisca del terreno lavorato. La necessità di non lasciare incolti i terreni della tenuta cittadina, unitamente a quella di isolare quanto più possibile coloro che avrebbero potuto usurpare le terre comunali, premevano in questa direzione. Accanto alla parte del grano da corrispondere al Comune, un terzo, vi era anche l'obbligo per i lavoratori delle terre comunali di consegnare un terzo dell'uva prodotta sui terreni adibiti a vigna concessi, a Castiglione del Lago e a Laviano, con un contratto della durata di ventinove anni in cui si prevedeva la consegna dell'uva soltanto dopo il quarto anno dall'avvenuto impianto del vigneto.

Ancora una norma statutaria stabiliva, per coloro che possedevano terreni in quest'area — anche se non è specificato, credo si sia trattato di quelli di proprietà del Comune che erano stati locati ai privati —, l'obbligo di lavorarli; in caso contrario sarebbero stati confiscati e assegnati ad altri. Chi subiva l'esproprio del terreno incorreva anche in una multa di 100 lire di denari. Ai residenti in Perugia e nel suo contado era vietato lavorare per proprio conto o per conto di privati le terre ubicate nel Chiugi, in riferimento a quelle di proprietà del Comune. La pena prevista nel caso in cui si fosse stipulato un contratto con qualcuno a tale scopo, era anche in questo caso di 100 lire di denari. Accanto a questi divieti di carattere generale ve ne erano anche di particolari che riguardavano singoli individui. Tra questi vi è quello a Favario e Raniero di *domnus* Bono a cui si vietava di lavorare o far lavorare la terra in quest'area nel piano di Castiglione²⁸.

²⁸ G. RIGANELLI, *Signora del lago* cit., pp. 277-279. In merito alla vicenda dei due fratelli Favario e Raniero di *domnus* Bono, alcuni elementi, legati al primo dei due soggetti, consentono di far luce sul motivo alla base del divieto. Egli deve identificarsi nel Favario che, nel 1269, si oppose alla consegna del *bladum* al comune di Perugia; per tale motivo il consiglio cittadino, nella seduta dell'8 agosto, deliberò di infliggergli una multa di 50 lire di denari e l'ingiunzione di provvedere al trasporto in città di tutto il grano prodotto, tranne quello necessario alla famiglia. L'opposi-

Per quanto concerne la tutela del terreno di proprietà del Comune, occorre rilevare come era vietato a chiunque acquisire o cedere diritti sullo stesso sotto la pena di 200 lire di denari. Un *bonus homo* e un notaio erano tenuti ad indagare due volte all'anno, nel mese di febbraio e in quello di luglio, sulla questione. Nel caso in cui si fosse trovato qualcuno che avesse lavorato abusivamente il terreno comunale, oppure quello di enti religiosi o di privati seminandovi cereali, costui sarebbe stato costretto a vendere il *laboririum* al proprietario della terra e avrebbe percepito soltanto il rimborso della semente. Questo era fissato in 10 soldi di denari per ogni mina di grano seminato, 5 soldi per ogni mina di orzo e 3 soldi per ogni mina di spelta. Circa la raccolta del grano, stando sempre allo statuto, si prevedeva la realizzazione di cinque *domus*, da adibirsi a granai, e della costruzione di una di esse, ubicata presso San Fatucchio, nell'attuale comune di Castiglione del Lago, si è informati per il 1275 quando, nella seduta del consiglio cittadino del 1 luglio, si deliberò di conferire al podestà e al capitano del popolo l'incarico di provvedere alla nomina di un soprastante *ad faciendum fieri domum Sancti Fatuchi quam fieri debet pro reponendo bladum Clusii*.

Al fine di tutelare la produzione cerealicola, si vietava a chiunque di seminare o far seminare guado nelle terre di proprietà del Comune. I contravventori sarebbero incorsi in una multa di 25 lire di denari e nella confisca del guado prodotto. Accanto alla tutela della cerealicoltura deve evidenziarsi anche quella del fieno. Gli stessi cinque *boni homines* che dovevano mensilmente ispezionare il Chiugi, dal mese di maggio alla festa di Onnissanti per vedere se si fossero arrecati danni ai boschi del luogo, avevano anche il compito di rilevare eventuali danni arrecati al fieno. Se questo era stato danneggiato o bruciato la comunità all'interno del cui territorio si era arrecato il danno era multata per 100 lire di denari, salvo nel caso avesse consegnato il malfattore nel mese in cui il danno era stato arrecato; la multa sarebbe stata comminata allo stesso senza che la comunità ne avesse dovuto rispondere.

zione si era avuta in un momento particolare, con la città stretta nella morsa di una forte carestia che indusse il consiglio cittadino, nella seduta dell'11 ottobre, a deliberare l'acquisto di tutto il grano rimasto in mano agli appaltatori della comunanza. Parallelamente si deliberò anche di requisire quello detenuto dai singoli abitanti del contado e dagli enti religiosi dello stesso facendolo poi portare in città. A costoro si lasciava soltanto quello necessario alla semina e al sostentamento. In quello stesso giorno, l'11 ottobre 1269, veniva emanato il divieto nei confronti di Favario e di Raniero come attestato nello stesso statuto. Ivi, pp. 279-280.

A vigilare sul rispetto di queste norme statutarie, ma anche di quelle sulla tutela dei boschi e quanto ad esse si lega, erano deputati dieci dei pastori *qui pascunt bestias in Clusio*. Costoro, nominati dal capitano del popolo insieme ai consoli delle arti, avevano piena facoltà di denunciare *omnes facientes et venientes contra formam istius statuti* e si sarebbe creduto alla parola di due di essi. Quale compenso per la vigilanza prestata, a costoro era accordato un terzo delle pene comminate ai contravventori. Sempre il capitano del popolo e i consoli delle arti dovevano mensilmente nominare un *bonus homo* e un notaio con il compito di recarsi nel Chiugi, a spese del Comune, per raccogliere le denunce fatte da questi custodi. Sulla base delle denunce il capitano e il podestà dovevano condannare tutti i *contra facienti . . . secundum formam penarum in statuto contentarum*²⁹.

b) *La tutela del bosco e dell'incolto*

Non certo minore di quella del terreno destinato all'arativo era la tutela dei boschi e dell'incolto, non tanto a riprova di un improbabile farsi strada fin da questo periodo di una «coscienza ambientalista», nel senso attuale del termine, tra i responsabili del governo cittadino ma, almeno a mio avviso, del notevole valore economico attribuito a questi beni. La norma da cui conviene partire per ricostruire il quadro complessivo relativo a tale questione, è quella che vietava a chiunque di abbattere gli alberi *de silva Clusii*, se non *pro edificio lacus*, ovvero per questioni legate alla pesca, oppure per la costruzione delle *domus* dei *lacosciani* – così erano chiamati gli abitanti della zona del Trasi-meno – e di quanti abitavano nel Chiugi, eccettuati coloro a cui *licitum non sit*. Parimenti era vietato intaccare gli alberi, togliere loro la corteccia o incidere li sì da causarne la caduta, oppure appiccare il fuoco nei boschi. I contravventori erano multati in 25 lire di denari. I boschi dovevano essere custoditi dagli uomini degli insediamenti che si trovavano nei pressi degli stessi. L'assegna alle singole comunità delle parti di bosco da custodire dovevano effettuarla, nel trimestre febbraio-aprile, il *bonus homo* e il notaio che, nello stesso periodo, eseguivano la tabulazione, la misurazione, nonché l'*apilastratio* delle terre comunali. L'assegna doveva effettuarsi in base ai *focularia* presenti nei nuclei abitati. Nel caso di danni arrecati al bosco, i singoli insediamenti ne rispondevano direttamente, naturalmente ognuno per la parte loro asse-

²⁹ Ivi, pp. 280-281.

gnata, e ad essi veniva inflitta un'ammenda di 25 lire di denari ai *castra*, e di 10 lire alle *villae*. Non di meno le comunità multate dovevano provvedere ad emendare il danno. Il capitano del popolo era tenuto ad esigere la pena e, se si fosse mostrato negligente nel farlo, sarebbe incorso in una multa simile. Nel caso in cui vi fosse stato qualcuno che, dietro patti stipulati con chi aveva arrecato il danno, avesse ommesso di denunciarlo, anche costui sarebbe stato multato in 25 lire.

Al fine di addivenire ad un controllo più serrato della vigilanza operata dagli uomini dei singoli insediamenti, il capitano del popolo e il podestà dovevano provvedere all'elezione dei già menzionati cinque *boni homines*, uno per ogni porta cittadina, con l'incarico di *revidere Clusium* una volta al mese durante il periodo compreso tra maggio e il 1 novembre. A costoro si delegava anche l'assegna delle parti di bosco che gli uomini dei singoli insediamenti dovevano custodire. I boschi comunali dovevano essere delimitati e nessuno avrebbe potuto lavorare al loro interno. Chi lo avesse fatto incorreva in una pena di 50 lire di denari.

In stretta relazione alla tutela del patrimonio boschivo, è anche il divieto, per gli appaltatori della comunanza, di dare a chicchessia *licentiam lignandi* nelle selve chiugine sotto la pena di 100 soldi di denari per ogni volta che l'avessero data. Il pieno rispetto di questa disposizione doveva essere giurato dal camerlengo della società appaltatrice, dal notaio della stessa e da dieci uomini degli appaltatori. In funzione della tutela dei boschi locali deve accogliersi la norma inerente il divieto di esportare la legna raccolta negli stessi. Nessuno, infatti, poteva portarla oltre le Chiane, e fuori dal distretto perugino verso Cortona. I contravventori sarebbero incorsi nella confisca della bestia con cui la trasportavano. Di ciò dovevano essere messi al corrente sia i cortonesi che gli abitanti di Chiusi. La punizione per chi contrabbandava la legna era la stessa comminata a chi esportava il grano e gli altri cereali. A vigilare vi erano dei *custodes* che, se avessero trovato qualcuno con buoi o somari intenti a trasportare legna verso Cortona, Chiusi o Città della Pieve, dovevano confiscargli sia l'animale che il carico. Nel caso in cui chi esportava legname ne avesse ricevuto licenza dagli appaltatori della comunanza, a costoro era comminata una multa di 50 lire di denari.

Il controllo cui era soggetto il bosco, deve ricondursi sia all'importanza ad esso attribuita in funzione del legnatico sia, e forse soprattutto, in funzione del pascolo che normalmente doveva svolgersi al suo interno e in prossimità dello stesso, in quelle aree incolte normalmente destinate a quest'attività. Difficile dire quanto ricavavano annualmente gli appaltatori della comunanza dalla concessione dei diritti di pascolo, ma un dato è certo: si trat-

tava di somme notevoli. Di queste si può quanto meno avere un'idea in base ai costi previsti per i privati che conducevano al pascolo i propri animali. Di ciò si ha testimonianza per le comunanze di Monte Malbe e Monte Tezio, nei pressi di Perugia, grazie ad un prezzario realizzato per le stesse sul finire degli anni '60 del secolo XIII. In quel periodo pascolare un paio di buoi costava 10 soldi di denari all'anno, un giovenco o un puledro 5 soldi, un somaro 2 soldi, un porco 12 denari e ogni capo ovino 6 denari. Queste probabilmente erano le stesse somme corrisposte da chi doveva portare le proprie bestie a pascere nel Chiugi; nel contratto d'appalto della comunanza di Monte Malbe del 1285, evidentemente in conseguenza della mancanza di un nuovo prezzario per il pascolo, si rinvia infatti alle somme percepite dagli appaltatori di quella chiugina. Se si considera che in quest'area pascolavano i propri animali uomini residenti nel contado di Arezzo, di Chiusi, di Orvieto, di Cortona e addirittura di Firenze, oltre naturalmente a quelli di Perugia, come attesta sempre lo statuto, l'entità delle somme derivate dai diritti di pascolo agli appaltatori si possono ben definire notevoli, anche perché il numero di animali che vi si conducevano non doveva certo essere esiguo. Una deroga al pagamento dei diritti di pascolo si aveva per i residenti di questo territorio; a costoro era concesso di far pascere gratuitamente un paio di buoi, un cavallo e un'asina. Ciò, probabilmente, era in funzione dell'uso di questi animali nel lavoro dei campi e in quelli collaterali. Altra deroga al pagamento del diritto di pascolo è riscontrabile nel vietare, agli appaltatori della comunanza, di esigere denaro per il pascolo dei nuovi allievi nati entro l'anno. E questo valeva sia per i vitelli che per i bufali, i puledri, i porci, i capretti e gli agnelli in quanto è specificato come gli stessi vivevano di latte e non pascolavano. Nel caso specifico degli abitanti dell'area chiugina, la deroga valeva anche per gli animali che erano tenuti legati nei pressi delle abitazioni³⁰.

c) Nuove acquisizioni di terreni della comunanza

L'importanza attribuita a questi beni comuni nel quadro dell'economia cittadina in questo periodo era tale che da sola è sufficiente a spiegare il perché, nella seconda metà del secolo XIII, gli stessi si connotino come un'azienda in espansione pressoché costante. L'aumento dei quantitativi di grano che venivano corrisposti al Comune cittadino per aggiudicarsela, tra il 1276 e il pri-

³⁰ Ivi, pp. 281-284.

mo trentennio del Trecento, ne sono una chiara attestazione. Vediamoli in base ai dati di cui si dispone.

Nel 1276, lo si è già visto, il quantitativo di grano che gli appaltatori si impegnarono a corrispondere al Comune per l'appalto annuale del Chiugi Perugino fu di 4.600 corbe. Nel 1285, anche in questo caso già è stato detto, la comunanza fu appaltata per un triennio e il prezzo pagato per il suo appalto fu di 5.000 corbe di grano più 10.666 libbre, 6 soldi e 8 denari all'anno corrispondenti, stando al prezzo del grano nel 1280, a 4.740 corbe e 2 mine di grano, per un totale complessivo di 9.740 corbe e mezzo. Le corbe di grano corrisposte per l'appalto nel 1309 furono 9.000. Grazie alla quietanza rilasciata dal sindaco del Comune cittadino, Sensolo di Cristoforo, all'appaltatore della comunanza e ai soci il 30 aprile 1312, si è a conoscenza del quantitativo di grano corrisposto nel 1311, che fu di 5.000 corbe. Nel 1316 la comunanza fu invece appaltata per 9.000 corbe di grano, nel 1318 per 7.500, nel 1319 per 6.106, nel 1320 per 9.000, nel 1321 per 11.000, nel 1322 per 8.050, nel 1323 per 6.000, nel 1325 per 8.500, nel 1326 per 8.400 e nel 1330 per 5.000³¹.

Da una prima analisi di questi dati, emerge un netto incremento dei quantitativi di grano corrisposti tra il 1276 e il 1285 con un successivo attestarsi degli stessi, nel secondo e nel terzo ventennio del secolo XIV, su una media di 7.713 corbe, pari ad un quantitativo compreso tra i 13.027,25 e i 16.084,69 quintali. Anche se occorre evidenziare l'incidenza delle annate agricole sul prezzo d'appalto – nel mese di aprile, quando si celebrava la gara, gli appaltatori già dovevano prevedere in qualche modo quello che sarebbe stato il raccolto –, l'incremento dello stesso mi sembra evidente. Questo, a meno che non si voglia pensare ad un repentino quanto improbabile aumento della produttività dei terreni, deve ricondursi ad un'espansione della comunanza nei nove anni successivi al 1276, ma anche nei venticinque anni che separano il contratto del 1285 da quello del 1309, grazie alla quale si ebbe l'attestarsi del prezzo medio pagato per la stessa sulle 7.713 corbe. Tale espansione si ebbe attraverso l'acquisizione di nuovi terreni e mettendone a coltura degli altri; sia per l'uno sia per l'altro fattore che la determinarono si hanno attestazioni esplicite.

Se ci si attiene a quanto contenuto nello statuto cittadino del 1279, il capitano del popolo doveva provvedere all'acquisto dei terreni ubicati nel Chiugi di proprietà di persone non residenti in Perugia e nel suo contado, anche

³¹ Ivi, pp. 284-285.

ricorrendo alla forza. Ogni biolca doveva pagarsi fino ad un massimo di 300 lire di denari e il denaro necessario doveva prendersi dai proventi della comunanza. Da tale vendita forzosa era fatta salva la terra posseduta dalla chiesa di Santa Mustiola di Chiusi, in virtù dei patti intercorsi tra la stessa e il comune di Perugia. In relazione a tali acquisti si specificava, in una norma successiva, che l'ufficiale perugino era tenuto a far comprare, annualmente, 10 biolche di terreno ai *cives et comitatenses* perugini scelti da lui e dai consoli delle arti al prezzo massimo di 400 lire di denari ognuna. Ciò doveva aver-si fintantoché non si fosse acquisito l'intero territorio chiugino. Nella norma seguente si stabilisce anche che il capitano del popolo doveva incontrarsi con il vescovo di Chiusi e l'abate di Santa Maria di Farneta, in Val di Chiana, in merito alle proprietà che essi avevano in questo territorio al fine di addivenirne all'acquisto *pro comuni iusto pretio vel cambio*. Se ora a tali acquisizioni si aggiunge anche il terreno derivato al Comune per confisca, come nel caso relativo alle proprietà dei fratelli Giovanni e Percivalle «Spalliagrani Orlandi Ursi» e di Orlandino «Orlandi Spalliagrani» poi restituite, almeno quelle di Orlandino³², prima del 1285, ci si rende conto di come, in effetti, la comunanza doveva espandersi in maniera consistente da un anno all'altro. Tuttavia rimane difficile da dire se realmente e in quale misura furono rispettate tutte le disposizioni contenute nello statuto cittadino. Al contrario, invece, occorre sottolineare come le norme relative all'acquisto di terreno siano in larga parte da ricondurre ad una prassi già seguita negli anni '60 del secolo XIII e di cui si hanno attestazioni ancora all'inizio degli anni '20 del Trecento.

Nella seduta del 12 marzo 1269, il consiglio cittadino si occupò della questione relativa all'acquisto delle terre che la famiglia dei conti di Sarteano possedeva nel Chiugi. Per un terzo ne era proprietario *dominus* Bulgarello del conte Tancredo, altro terzo era dei suoi fratelli, Rinaldo e Bernardino, mentre l'ultimo spettava a donna Isabella, moglie del defunto conte Raniero. Ai consiglieri si chiedeva di esprimersi sulla petizione avanzata dai proprietari che, in procinto di vendere le dette terre al Comune, chiedevano di conoscere quale parte dei frutti delle stesse sarebbe spettata a coloro che le coltivavano affinché *pars illas quam pertinet dictis masariis nullo modo in Comuni deveniat*. Allo stesso tempo essi chiedevano di riavere la stessa parte data ai contadini in quanto avevano sostenuto le spese necessarie alla coltivazione del terreno. Il consiglio, all'unanimità, deliberò di concedere ai lavoratori del terreno la stessa

³² Su tale restituzione si veda Ivi, p. 272, nota 5.

quantità di prodotto concessa a chi coltivava le terre della comunanza, un terzo, e la stessa parte sarebbe spettata ai vecchi proprietari, con l'ultimo terzo acquisito dal Comune.

Sempre nel 1269, ma nel mese di maggio, il comune di Perugia era in procinto di acquistare altre biolche di terreno nel Chiugi da donna Orabile *comitissa*, forse da identificare in una discendente del conte di Sarteano o dei suoi fratelli. Nella seduta consiliare del 23 maggio si deliberava all'unanimità, sulla scorta di quanto proposto da *dominus* Giacomino di Menazato, di procedere all'acquisto del terreno dalla detta donna o da un suo procuratore *cum omni diligentia et cautella* [sic] *et solemnitate* possibile. Di lì a poco dovette nominarsi il rappresentante negoziale del comune di Perugia che stipulò il contratto di acquisto del terreno. Costui, probabilmente, fu Simone di Ruzolo del quale si ha menzione nella seduta consiliare del 12 novembre di quell'anno in riferimento all'acquisto di certi terreni in quest'area. Simone, a quanto pare, non era stato cauto come dovuto ed erano insorti dei problemi circa l'entrata in possesso dei beni.

Ultima notizia di cui si dispone sull'acquisizione di terreni in questa zona è del 31 marzo del 1323 quando, nella seduta del consiglio cittadino, Lello di Andruuccio è nominato sindaco e procuratore del Comune al fine di giungere all'acquisto delle *possessiones, terras et bevolcarias specialium personarum secularum sitas in Clusio Perusino*, già stimate da Bernardolo di Sinibaldo e Giovanni di Angelo.

Queste notizie relative all'acquisto di terreni nel Chiugi, sebbene non siano molte, mi paiono comunque sufficienti a mostrare come nella seconda metà del secolo XIII e ancora all'inizio del successivo era in atto un processo tramite il quale si giunse ad un consistente incremento delle proprietà cittadine in quest'area. Ma tuttavia occorre anche rilevare come non tutte le terre acquisite dal Comune entrarono a far parte di questa comunanza. Infatti, in una clausola del contratto d'appalto del 1309, si dice che dallo stesso era scorporato il terreno e le biolche acquistate *per comune Perusii a nobilibus qui habebant possessiones* nella zona.

Per quanto concerne l'ampliamento della comunanza derivato da opere di bonifica e messa a coltura di terreni di proprietà del Comune, si ha un bel'esempio in quanto stabilito nella seduta del consiglio cittadino del 13 gennaio 1301, quando si discusse la petizione presentata da Pellolo di Pazerano, residente nel rione cittadino di Porta Sole. Costui, stante la presenza di terreno incolto nelle pertinenze di San Fatucchio, al vocabolo *Stagnum*, sul quale ristagnava l'acqua piovana e quindi era terra non utilizzabile per l'attività agricola, chiedeva al governo cittadino di poterlo bonificare a spese proprie

e dei soci. Se ne chiedeva inoltre la locazione ventinquennale e, in cambio, lo avrebbero lavorato realizzando forme per il deflusso dell'acqua stagnante impegnandosi a rendere al Comune quanto reso dagli appaltatori del Chiugi, in proporzione, più 25 lire di denari. Il consiglio, all'unanimità, deliberò quanto era stato richiesto, ma riservandosi di bandire *l'intratura dicti terreni in maiori consilio* all'atto della locazione e concederlo al maggior offerente. Al di là di come andò a finire la cosa, se vi fu o meno l'asta per questo terreno, sembra evidente come anche in quest'area, al pari di tante zone del contado perugino, tra XIII e XIV secolo si ebbe una poderosa azione di bonifica delle zone paludose e delle terre incolte più in generale. E anche questa, se pure in maniera minore, contribuì all'incremento dei terreni di cui era dotata la comunanza nonché, quale conseguenza, all'attestarsi dei proventi derivanti al Comune dal suo appalto su livelli sicuramente notevoli. Volendo tradurre in denaro il quantitativo medio di grano che annualmente veniva corrisposto alla città, che come si è visto ammontava a 7.713 corbe nel periodo compreso tra il 1309 e il 1330, si sarebbe avuto un introito pari a 38.565 lire di denari. Infatti il prezzo corrente del grano, nel 1312, era di 5 lire di denari a corba³³.

4. UN «GROSSO AFFARE»

I dati sopra riportati evidenziano in maniera chiara ed inequivocabile l'entità dell'«affare» costituito dall'«imbarcarsi» nell'impresa della gestione del Chiugi e questo spiega il perché, a fronte dei rischi che ciò comportava, si costituivano delle vere e proprie società appaltatrici. Anche se non si hanno notizie certe in grado di configurare i ricavi ottenuti da tali imprese, è tuttavia verosimile che gli stessi siano stati notevoli. Del resto gli appaltatori ed i loro soci erano soggetti facoltosi che, spesso, finivano per fare dell'appalto delle comunanze, di questa come delle altre di cui disponeva la città, un vero e proprio mestiere che consentiva loro di accumulare ingenti fortune o di consolidare quelle di cui già disponevano. Di seguito si riportano i casi di alcuni soggetti, tutti residenti in città, appaltatori e soci degli stessi nella seconda metà del secolo XIII, a conferma di quanto affermato³⁴.

Dominus Giacomino di Giacomo, appaltatore della comunanza nel 1254, era presente al pronunciamento di bandi il 27 giugno e il 1 luglio 1245 non-

³³ Ivi, pp. 285-288.

³⁴ In merito a questi casi si veda Ivi, pp. 289-317.

ché il 6 marzo 1253. Egli compare nell'elenco «delle dichiarazioni di debito rese a Angelo Donadei camerario di Porta Sant'Angelo» il 10 giugno 1245, dal quale risulta che doveva ad Egidio di Alberto 48 lire di denari quale residuo della somma complessiva di 185. Il 15 dello stesso mese appare debitore verso Bonagiunta di Piero di Guastaferrò di 3 lire di denari. Nello stesso giorno Suppolino di Chierico era fideiussore di Giovanni di Arnaldo presso Giacomino. Il 16 dicembre 1259 fu eletto tra i cento consiglieri del rione cittadino di Porta Sant'Angelo mentre, il 1 gennaio dell'anno successivo, era tra i dieci sapienti eletti per la stessa porta e, come tale, partecipò al consiglio indetto l'8 febbraio al fine di deliberare su questioni inerenti gli *hominibus* di Cortona intenti alla risistemazione della loro città. Il 6 luglio 1260 era tra i membri aggiunti al consiglio cittadino sempre per Porta Sant'Angelo. Il 12 luglio 1262 era tra i fideiussori di coloro che si impegnavano, a proprie spese, nella custodia di *castrum Aldrovandi*, attuale Castiglione Aldobrandino in territorio eugubino non lontano dal confine con Perugia. Residente nella parrocchia di San Cristoforo di Porta Sant'Angelo, nel 1285 disponeva di un imponibile di 250 lire *ad grossam*³⁵.

Dominus Bianciardo, appaltatore della comunanza nel 1269, deve identificarsi nel soggetto che compare tra i membri della *societas* appaltatrice del Trasimeno nel 1276 e indicato come Bianciardo di *dominus* Maestro. «Presente al lodo di Perugia per la pace tra Todi e Orvieto» del 1257, costui credo sia quel *dominus* Bianciardo che fu consigliere del Comune nel 1259 e nel 1260 eletto per il rione di Porta Eburnea. Il 9 settembre 1260 fu nominato ambasciatore presso Orvieto e, assolto il suo compito in questa città, è presente alla relazione sull'ambasceria che un suo collega, *dominus* Bartolomeo di Aldrovandino di Clara, fece al consiglio cittadino il 17 settembre. Il 2 ottobre dello stesso anno faceva parte dell'ambasciata che il consiglio perugino decise di inviare al pontefice nella seduta di quel giorno. Il 21 aprile 1262 Bianciardo fu chiamato a deporre in occasione del sindacato sulla podesteria di Bernardo da Castelnuovo. Nel 1266 fece parte del gruppo di sapienti, nominato dal podestà e dal capitano del popolo, che deliberò sull'opportunità di addivenire ad una permuta di terreno da parte del Comune cittadino ubicato a Sant'Egidio di Colle con la fonte dei Bagni. Ancora come membro del

³⁵ In merito all'imponibile o reddito catastale, questo derivava dall'estimo delle proprietà detenute. Occorre tuttavia evidenziare come il detto reddito sia espresso in lire *ad grossam*, di un valore dieci volte superiore a quelle con cui erano stimate le singole proprietà immobiliari.

consiglio cittadino lo si ritrova nell'ottobre del 1269, nonostante il 25 settembre di quell'anno si abbia la menzione di *dominus* Bianciardo quale appaltatore del Chiugi. Egli era probabilmente fratello di Andreuccio di *dominus* Maestro che, nello stesso anno, era tra i componenti della *societas* appaltatrice del Chiugi e di Giacomo di *dominus* Maestro, titolare dell'appalto di questa comunanza nel 1279. Nel 1285 egli doveva essere già morto e i suoi eredi, residenti in Porta Eburnea, nella parrocchia di S. Angelo, disponevano di un reddito catastale pari a 1.000 lire *ad grossam*³⁶.

Giacomo di *dominus* Maestro, appaltatore della comunanza nel 1279, era fratello di Andreuccio di *dominus* Maestro, nel 1276 annoverato tra i componenti la *societas* appaltatrice di questa comunanza, e di Bianciardo di *dominus* Maestro, che in quello stesso anno era tra coloro che avevano appaltato la comunanza del Trasimeno. Il 3 giugno 1280 doveva ancora del grano al Comune in base ad accordi presi con il capitano del popolo e i consoli delle arti. Membro del consiglio cittadino nel 1260 tra gli eletti in Porta Eburnea, nella seduta consiliare del 20 marzo di quell'anno fu nominato tra i dieci uomini, due per porta, di cui si componeva l'ambasceria perugina inviata al marchese Guido di Monte Santa Maria. Ancora residente in Porta Eburnea, nella parrocchia di Sant'Angelo, nel 1285 disponeva di un reddito catastale di 400 lire *ad grossam*.

Andreuccio di *dominus* Maestro, socio nell'appalto della comunanza del 1276, come accennato in precedenza era fratello di Giacomo e di Bianciardo. Andreuccio, nel 1285, risiedeva – come gli eredi di Bianciardo e come l'altro fratello – in Porta Eburnea, nella parrocchia di Sant'Angelo, e disponeva di un imponibile pari a 500 lire *ad grossam*.

Andreuccio del Mercante, socio nell'appalto della comunanza del 1276, fu eletto nel consiglio generale cittadino per il rione di Porta San Pietro l'11 dicembre 1259. Egli potrebbe identificarsi anche nell'Andreucciolo di Mercante di Benentende che faceva parte del consiglio dei sapienti riunitosi l'8 febbraio 1260. Residente in Porta San Pietro, nella parrocchia di Santa Maria del Mercato, nel 1285 era dotato di un reddito catastale di 300 lire *ad grossam*.

Armenuccio di *dominus* Ugucione, socio nell'appalto della comunanza del 1276, è da identificare in Armeluccio di *dominus* Ugucione, residente in Porta Eburnea, nella parrocchia di San Biagio e dotato di un imponibile pari a

³⁶ Ivi, pp. 206-207. Su costui si veda anche SARA MENZINGER, *Giuristi e politica nei comuni di popolo. Siena, Perugia e Bologna, tre governi a confronto*, Roma, Viella, 2006, pp. 152-155.

2.300 lire *ad grossam*. L'essere dotato dello stesso patronimico, unitamente al risiedere nella stessa porta e parrocchia, alimentano la possibilità che Armeuccio sia stato fratello di Baruncio, anch'egli componente di questa *societas*. È da notare, tuttavia che Baruncio di *dominus* Uguccone disponeva di un imponibile di sole, si fa per dire, 1.200 lire *ad grossam*.

Dominus Bencivenne di Trovalvero, socio nell'appalto del 1276, era un personaggio di rilievo nella Perugia della seconda metà del Duecento. Consigliere nel 1260, il 13 febbraio intervenne in relazione alla proibizione di un gioco con gli scudi praticato in città. Quanto da lui proposto, di proibirlo e di multare coloro che lo praticavano con un'ammenda di 10 lire di denari, fu accolto nella delibera relativa. A distanza di neanche un mese, il 9 marzo, Bencivenne era tra i sapienti del Comune chiamati a decidere su questioni relative alla *libbra*, il catasto degli abitanti del contado perugino. Il 23 giugno era tra gli elettori dei consiglieri di Porta Santa Susanna e, il 6 luglio, fu tra coloro che vennero nominati per integrarlo. Il 15 settembre di questo stesso anno fu notaio in un'ambasceria del Comune inviata a Siena e, il 31 dicembre, fu tra i consiglieri cittadini cui spettava l'elezione del podestà di Foligno. Sempre nel 1260 il notaio Bencivenne, «fungeva da sindaco e procuratore dei Frati Minori di Perugia», mentre il 7 luglio 1262 era uno dei due soggetti chiamati a rappresentare la parrocchia di Santa Croce del rione di Porta Santa Susanna in relazione a certi lavori da farsi alla fonte di *Pilla*, che si trovava nella detta porta. Come riporta Sara Menzinger, «tra il 1276 e il 1277 è presente in 11 riunioni del Consiglio dei Sapienti e, nella documentazione giudiziaria, compare almeno 3 volte con il titolo di *iudex*, rispettivamente nel 1276, nel 1277 e nel 1287. Nel 1284 è uno dei cittadini di Porta Santa Susanna che partecipa alla riunione allargata di 75 *sapientes* per esaminare i patti relativi alla residenza pontificia»³⁷. Residente insieme ai fratelli in Porta S. Susanna, nella già ricordata parrocchia di S. Croce, nel 1285 disponeva insieme ad essi di un reddito patrimoniale di 800 lire *ad grossam*. Costui, come indicato nell'atto d'appalto, era fratello di Faretello di Trovalvero, anch'egli tra i soci della comunanza.

Da queste informazioni emergono due dati a mio avviso inequivocabili. Il primo è relativo alle consistenti disponibilità finanziarie detenute dagli appaltatori unitamente al godimento, da parte degli stessi, di un certo prestigio nella società cittadina, che in alcuni casi è anche notevole. Erano personaggi di spicco della vita politica, ma anche di quella economica e «impre-

³⁷ S. MENZINGER, *Giuristi e politica* cit., p. 199.

ditoriale», diremmo oggi, che si imbarcavano in un'impresa finanziaria non certo priva di rischi ma che, di fatto, doveva in genere tradursi in guadagni di notevole entità. Insomma, come suol dirsi in certi casi, «il gioco valeva la candela» e non è certo casuale che la comunanza del Chiugi, nonostante il grosso investimento richiesto per l'appalto, continuò ad essere una delle più ambite tra quelle di cui disponeva il Comune, quanto meno fino alla metà del secolo XIV. L'altro dato che emerge da questa indagine, è quello relativo alla presenza degli stessi soggetti in diverse *societates* appaltatrici, di questa e di altre comunanze, nello stesso anno o negli anni successivi. Ciò sta ad indicare come l'aggiudicarsi la gestione di questi beni, così come il far parte delle *societates* che vi provvedevano, in realtà era divenuto una sorta di mestiere. Da un raffronto tra i dati di cui si dispone per le comunanze cittadine del Chiugi Perugino e dei diritti di pesca sul Trasimeno, ci si rende perfettamente conto di come, nel primo trentennio del secolo XIV, diversi erano gli individui impegnati in più appalti, anche di quelle minori³⁸. Questo, è il caso di evidenziarlo, non avveniva solo al fine di cautelarsi dai rischi che la gestione delle comunanze maggiori comportava, ma anche perché in questo periodo tale doveva essere la spinta ai profitti che tutto ciò che li generava finiva per essere sfruttato fino all'estremo. Poco importava, dunque, se si era costretti a risiedere per un certo periodo anche nel piccolo insediamento di Colcello, nel Chiugi, presso il quale vi era una comunanza a se stante³⁹, al fine di provvedere alla sua gestione: l'importante era gestirla e ricavare dalla stessa i profitti che ci si attendeva. Un caso emblematico a riguardo credo sia quello di Bindolo di Monaldolo, non già e non tanto perché nella seconda metà degli anni '20 del secolo XIV lo si vede impegnato nella gestione contemporanea di almeno tre diverse comunanze, quanto perché costui si connota

³⁸ Cfr. G. RIGANELLI, *Signora del lago* cit., pp. 209-214 appaltatori e soci della comunanza dei diritti di pesca nel Trasimeno tra il 1310 e il 1326; pp. 296-316 appaltatori e soci della comunanza del Chiugi Perugino tra il 1309 e il 1326.

³⁹ Questa comunanza agraria, ubicata presso l'insediamento omonimo che si trovava nella parte nord occidentale dell'area del Chiugi Perugino, presso l'attuale confine con la Toscana e non lontano da Petrignano (Castiglione del Lago), era costituita da vari terreni, sia coltivati che incolti, che erano stati acquistati nella zona da diversi soggetti tra la fine del Duecento e l'inizio del Trecento. Nel 1325 fu appaltata per 5 anni al prezzo complessivo di 4.400 lire di denari – 880 lire all'anno – e, alla scadenza del contratto si ebbe un nuovo appalto quinquennale per complessive 4.300 lire. Ivi, p. 337.

come uno degli elementi di spicco della vita politica perugina della prima metà del Trecento e non si preoccupa certo di questa sua connotazione⁴⁰. In funzione del profitto costui, nel periodo di gestione dei beni appaltati, sembra allentare la sua attività politica e si dedica pressoché per intero allo sfruttamento di questi. Accanto al tentativo di salvaguardia della forma, cui si può ricondurre il caso di Bindolo, se si analizza la questione ancora più a fondo, non si può fare a meno di rilevare come l'attività politica svolta dai singoli soggetti possa essere stata, di fatto, piegata ai fini della gestione di questi beni.

⁴⁰ Residente in Porta S. Susanna, parrocchia di S. Antonino, il 1 maggio 1326 Bindolo è tra i soci riportati nel contratto d'appalto della comunanza dei diritti di pesca nel Trasimeno. Il 25 luglio dello stesso anno stipulò il contratto d'appalto della comunanza delle pedate di Monte Malbe quale responsabile della *societas* che se l'era aggiudicata per un periodo di dieci anni, ad iniziare dal 6 ottobre, e dietro la corresponsione di 4.300 lire di denari (su questa comunanza agraria costituita da terreni arativi, nella zona di Monte Malbe, tra i comuni di Corciano e Perugia, si veda G. RIGANELLI, *L'economia rurale nel medioevo. Un'indagine sulle comunità dell'attuale territorio di Corciano*, Perugia, Effe Fabrizio Fabbri Editore, 1999, p. 290). Ciò avveniva dopo che nel 1325 si era aggiudicato per cinque anni la comunanza di Colcello, dietro il pagamento di 880 lire all'anno, ottenendo poi un rinnovo della concessione ancora per un quinquennio al prezzo annuale di 860 lire. Soggetto di spicco della vita politica e amministrativa del comune di Perugia, nella prima metà del secolo XIV ricoprì a più riprese la carica di priore delle arti e fu membro del consiglio cittadino. Poco prima di entrare a far parte della società che acquisì la comunanza del Trasimeno, nel gennaio del 1325, fu ambasciatore presso la città di Firenze per ottenere la cancellazione di «alcuni provvedimenti ostili agli affittuari del lago». Ancora ambasciatore per conto del Comune nel 1342, lo si ritrova anche in azioni militari quando, nel settembre del 1344, è a capo delle truppe perugine che cingono d'assedio Castiglione Aretino e viene fatto prigioniero da «Pietro Saccone Tarlati, sopraggiunto nel frattempo con un esercito» in soccorso degli assediati. Liberato poco dopo, nel 1351 fu ambasciatore presso Monte San Savino e, nell'aprile dello stesso anno, fu «fideiussore del capitano di Todi». Sempre in quell'anno, ma nel mese di giugno, si recò «a Gubbio come consigliere della taglia e nel dicembre [fu] ambasciatore a Cortona e a Castiglione Aretino». L'ultima notizia relativa alla sua carriera diplomatica è del 1355, quando «il 31 gennaio [...], con altri ambasciatori perugini, viene inviato a Pisa per ossequiare l'imperatore Carlo IV di Lussemburgo». Da questa missione tornò nel mese di maggio, «dopo aver ottenuto molti privilegi, tra cui uno riguardante lo Studio di Perugia». Iscritto nella matricola dell'Arte della Mercanzia *grossa* nel 1323, lo si ritrova anche in quelle del 1345, del 1350 e del 1356. Egli ricoprì anche la carica di console dei mercanti, nel 1337, nel 1341 e nel 1358. ID., *Signora del lago* cit., pp. 212-213.

Mi rendo conto che questa commistione tra attività politica e sfruttamento dei beni comunali la si coglie soltanto in trasparenza, ma non reputo certo casuale il fatto che molti dei soggetti che appaiono tra i gestori delle comunanze siano anche soggetti «impegnati», si direbbe oggi, sul versante più strettamente politico e istituzionale. Ma di una cosa credo si debba dare atto agli stessi: l'attività politica era svolta, in genere, in periodi in cui non si era impegnati sul versante dello sfruttamento dei beni del Comune cittadino. Non so dire se ciò avveniva perché l'attività politica avrebbe limitato quella di natura economica, oppure per questioni relative a quello che con terminologia attuale si può definire «conflitto d'interessi», ma quanto emerso dalle notizie relative agli appaltatori e ai loro soci sta comunque ad attestare una simile prassi. Soltanto nel caso relativo a Bianciardo di *dominus* Maestro, non so se e quanto isolato, sembra aversi l'impegno contemporaneo sul versante politico e quello di gestione della comunanza. Ma torniamo alle questioni più generali legate alla gestione dei beni comuni del Chiugi Perugino.

Nonostante la consapevolezza dell'importanza della comunanza per l'intera economia del comune di Perugia, a partire dalla metà del Trecento essa inizia una fase di decadenza accelerata che vedrà un vero e proprio crollo della produzione. La grande crisi che investì le campagne di tutta Europa nella seconda metà del Trecento, anche qui mostrò la sua portata. L'alto tasso di mortalità, unitamente agli abbandoni delle terre coltivate che si susseguirono in questo periodo, determinarono una carenza di manodopera agricola che si sarebbe rivelata fatale e, di pari passo, il governo cittadino si dimostrò incapace a porvi rimedio. Emanò, è vero, dei provvedimenti, ma questi si rivelarono del tutto inadeguati e comunque insufficienti a porre un argine ad una crisi che doveva apparire pressoché irreversibile. Se a questo si aggiungono le guerre tra le fazioni cittadine, che in quel periodo insanguinarono la città e il contado unitamente alle scorrerie di eserciti e compagnie di ventura, il quadro è completo ed è sufficiente per spiegare il crollo della produzione. Si passò infatti dalle 7.713 corbe di grano all'anno acquisite in media dal Comune nel primo trentennio del secolo XIV, alle 2.755,5 mediamente incamerate tra il 1351 e il 1384. Ma la parabola discendente non era ancora finita e, stando a quanto riportato da Rino Fruttini, nei registri «degli anni 1410 – 1437, il testo dell'appalto delle comunanze del Chiusi non viene riportato», ed egli ne ascrive la causa alla mancanza di acquirenti. Questi beni, del resto, «aveva[no] dato origine a due nuovi cespiti per l'erario del comune», uno relativo alla «pastura del Chiusci» [sic] e uno relativo alla comunanza agraria, ora indicata come «poste del Chiusi», dalla quale, a partire dalla metà degli anni venti del secolo XV, iniziano ad essere scorporati i beni acquisiti dalla Re-

verenda Camera Apostolica⁴¹, l'organo di governo dello Stato della Chiesa che svolgeva anche funzioni finanziarie. Questo bene comune, che aveva in larga misura contribuito alle fortune di Perugia, si stava dunque avviando alla sua scomparsa definitiva e nel 1424, attenendosi ad Ernesto Petrucci, Martino V «ristabili definitivamente ... il controllo politico ed economico sulla città» mentre, in questo stesso periodo, «comincia[ro]no ... gli interventi della Camera Apostolica sul territorio di Castiglione del Lago tesi a trasformare in entrate camerale, sotto forma di canoni e tributi, i diritti di possesso fondiario detenuti su queste terre». È il preludio al colpo di grazia che giunse nel 1484, sotto il pontificato di Sisto IV, con «il Chiugi e il lago Trasimeno» che «entrarono nel dominio diretto della Santa Sede e quindi sotto il controllo della Reverenda Camera Apostolica»⁴². Quando nel 1550 il territorio chiugino passò ad Ascanio e Fulvio Della Corgna, tramite la loro madre e sorella di Giulio III, Giacoma Ciochi del Monte⁴³, di quella che era stata la ricca comunanza cittadina del Chiugi Perugino era rimasto soltanto il ricordo e, magari, anche qualche rimpianto.

⁴¹ RINO FRUTTINI, *Le "comunanze" nel quadro della finanza del Comune di Perugia nel primo trentennio del sec. XV*, «Bollettino della deputazione di storia patria per l'Umbria», LXVIII, 1971, fascicolo II, pp. 26-28.

⁴² ERNESTO PETRUCCI, *La terza parte del fruttato. Amministrazione camerale e ceti locali nel Chiugi perugino (1647-1825)*, Città della Pieve, TP edizioni, 2005, p. 25 e p. 29.

⁴³ Attenendosi ad Irene Polverini Fosi, il Chiugi passò ai Della Corgna il 1 giugno 1550, passaggio sancito a distanza di un semestre, il 18 dicembre (IRENE POLVERINI FOSI, *Della Corgna, Ascanio*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, 36, Roma, 1988, p. 763).